



Tribunale di Brindisi

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Fausta Palazzo - Presidente
Dott. F. Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore

SENTENZA

provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da:

—, con Avv. E. De Francesco e V. Tornese, Occ: F. Volpe

Parte ricorrente

Rilevato che:

1. da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore.

Ciò premesso, secondo quanto prospettato dall'istante, le difficoltà economiche che affliggono la stessa, sarebbero scaturite da una grave crisi familiare e matrimoniale, avente origine dalla malattia che colpiva la figlia più piccola della sig.ra —, poi deceduta alla tenera età di anni 8.

A seguito di ciò, si è avuta la totale disgregazione del nucleo familiare. Difatti, successivamente alla perdita della figlia minore, la sig.ra — ha dovuto affrontare la separazione dal marito sig. — e il successivo divorzio, così come il totale disinteresse palesato dell'ex coniuge nei confronti di tutti gli impegni economici e finanziari assunti nel corso del matrimonio a nome della ricorrente, nonché nei confronti della figlia primogenita —. Invero, la sig.ra — avrebbe dovuto provvedere, da sola, al mantenimento della propria figlia e ad ogni altra possibile esigenza familiare.

Dunque, in sintesi, come attestato dall'OCC, riguardo al presupposto del sovraindebitamento, la sig.ra — si troverebbe in una particolare situazione di impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, da ricondursi al progressivo accumularsi dei debiti e delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana e ciò per cause non imputabili alla stessa.

Ciò premesso, la sig.ra — non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale né alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.L., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata,



La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.L.,

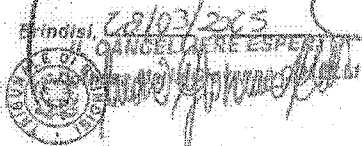
- 1) **DICHIARA** aperta la liquidazione controllata di _____, per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) **NOMINA** giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
- 3) **NOMINA** liquidatore l'avv. Volpe Fabrizio, già nominato O.C.C.;
- 4) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.L.;
- 6) **ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.L.;
- 7) **MANDA** al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.L. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) **DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) **ORDINA** la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) **DISPONE** la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brindisi in data 19.02.2025

Il Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria

Il Presidente
Dott.ssa Fausta PALAZZO



*Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.*

